

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)	1 di 15

Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)

INDICE	
Premessa	2
Art. 1 – Principi e finalità	2
Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione	3
Art. 3 - Riferimenti normativi e documenti aziendali	3
Art. 4 – Oggetto della segnalazione	4
Art. 5 – Elementi e caratteristiche della segnalazione	5
Art. 6 – Segnalazioni anonime	5
Art. 7 – Canali di segnalazione interna	5
Art. 8 – Attività di verifica e gestione della segnalazione ricevuta attraverso i canali di segnalazione interna	6
Art. 9 – Canale di segnalazione esterna	8
Art. 10 – Divulgazioni pubbliche e denunce all'Autorità giudiziaria o contabile	8
Art. 11 – Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione	9
Art. 12 – Divieto di ritorsione	11
Art. 13 - Misure di sostegno	13
Art. 14 – Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto: limitazioni della responsabilità	13
Art. 15 – Responsabilità del segnalante	14
Art. 16 – Controlli e verifiche	14
Art. 17 – Norma di rinvio	14
Art. 18 – Approvazione, prima applicazione e disposizioni finali	15
Art. 19 – Allegati	15

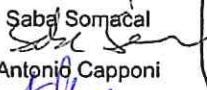
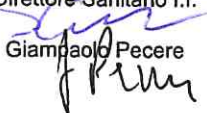
LISTA DI DISTRIBUZIONE:

Tutte le UU.OO. dell'Azienda ULSS n.1 Dolomiti

GRUPPO DI LAVORO: Bortot T., Bortoluzzi C., Capponi A.

Il presente Regolamento può essere scaricato dal sito intranet aziendale: <http://intranet.ulssbl.it> e viene pubblicato sull'Albo Online

Edizione	Rev.	Data	Descrizione modifiche
1	0	24.08.2023	Delibera n. _____ del _____ 1ª presa d'atto del Commissario. Il presente Regolamento sostituisce la PGA 64 "Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità".

Redazione	Verifica	Approvazione e Recepimento	
Referente del gruppo di lavoro	U.O.S. Internal Auditing U.O.S. Certificazione di Bilancio Ufficio Trasparenza e Anticorruzione	Owner Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
Bortot Tiziana 	Alice Fagor  Saba Somacal  Antonio Capponi 	Antonio Capponi 	Rosanna Zatta  Direttore Sanitario f.f. Giampaolo Pecere 

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	2 di 15

Premessa

Con il D.Lgs. 10.3.2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", è stato disciplinato con un unico provvedimento, valido sia per il settore pubblico che per il settore privato, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali (whistleblower).

La nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media e, contestualmente, è diretta a contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme hanno l'obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione, con il D.Lgs. n. 24/2023, viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023.

Con delibera n. 311 del 12.7.2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Art. 1 – Principi e finalità

Con il presente Regolamento, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito Azienda) attua i principi del D.Lgs. 10.3.2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina nell'ordinamento italiano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

L'istituto disciplinato, detto anche whistleblowing, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge, in quanto chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 prevedono la tutela della persona (whistleblower) che effettua:

- segnalazioni interne al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	3 di 15

seguito anche RPCT),

- segnalazioni esterne all'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche ANAC),
- divulgazioni pubbliche,
- denunce all'Autorità giudiziaria o contabile,

di comportamenti, atti od omissioni, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda.

Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e del presente Regolamento si applicano alle seguenti persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile sulle violazioni di cui al successivo art. 4:

- dipendenti dell'Azienda, compreso il personale in posizione di comando, distacco o altra situazione analoga;
- lavoratori subordinati e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga, oltre che in pendenza del rapporto giuridico, nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione indirizzata al RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria o contabile, per fatti penalmente rilevanti o per ipotesi di danno erariale.

Art. 3 - Riferimenti normativi e documenti aziendali

- D.Lgs. 10.03.2023 n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023, "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";
- L. 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	4 di 15

- D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento UE 27.04.2016, n. 679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – GDPR;
- Codice di procedura penale, art. 331;
- Codice penale, artt. 361 e 362.

Art. 4 – Oggetto della segnalazione

Ai fini del presente Regolamento, si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- violazioni del diritto nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1 e 2, del D.Lgs. n. 24/2023:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (quali, a titolo esemplificativo, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni del diritto dell'UE di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, 4, 5 e 6. del D.Lgs. n. 24/2023:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società ;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui ai punti precedenti.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	5 di 15

nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 si applicano a condizione che al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del decreto stesso.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 24/2023 e parte II del relativo allegato);
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 5 – Elementi e caratteristiche della segnalazione

Al fine di consentire un'analisi e una valutazione dettagliata dei fatti denunciati è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 6 – Segnalazioni anonime

Le denunce anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, ricevute attraverso canali interni, se circostanziate, sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e come tali trattate nei procedimenti di vigilanza ordinari.

La protezione del segnalante si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Art. 7 – Canali di segnalazione interna

L'Azienda, titolare del trattamento dei dati, con il presente Regolamento, definisce il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	6 di 15

misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

L'Azienda individua, quale soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT).

Qualora, in ambito aziendale, la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, è necessario che questi la trasmetta al RPCT aziendale entro 7 giorni dal suo ricevimento, mantenendo il massimo riserbo su quanto appreso, al fine di consentire l'applicazione delle tutele previste per il whistleblower, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Per effettuare una segnalazione l'Azienda mette a disposizione uno specifico sistema informatico raggiungibile dal sito internet aziendale www.aulss1.veneto.it in Amministrazione trasparente (Altri contenuti → Prevenzione della corruzione), nonché dall'area intranet del sito stesso.

La segnalazione, gestita attraverso il sistema informatico, viene trasmessa al RPCT. Al momento dell'invio della segnalazione viene generato un codice identificativo che consente al segnalante di accedere nuovamente alla stessa attraverso lo specifico sistema applicativo informatico.

Al fine di garantire la protezione dei dati trasmessi, ed in particolare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, il sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni utilizza adeguate misure di sicurezza, tra cui la separazione tra il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante, che potrà venir conosciuta dal RPCT solo alle condizioni più avanti precisate.

Oltre che mediante lo specifico sistema informatico, la segnalazione può essere fatta con le seguenti modalità:

- mediante il servizio postale o tramite posta interna (cartacea) indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Una volta redatta, la segnalazione andrà inserita in una prima busta, che andrà inserita, a sua volta, all'interno di una seconda busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale", che specifichi preferibilmente che si tratta di segnalazione di whistleblowing e che sia indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si evidenzia che il ricorso alla posta elettronica ordinaria, anche di tipo certificato, non è di per sé adeguato a garantire la riservatezza della comunicazione;
- oralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, telefonicamente, attraverso linea telefonica non registrata, o nel corso di un incontro. Nel primo caso, il RPCT documenta per iscritto la conversazione, mediante resoconto dettagliato, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione. Nel secondo caso, il RPCT redige apposito verbale dell'incontro, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Art. 8 – Attività di verifica e gestione della segnalazione ricevuta attraverso i canali di segnalazione interna

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza, effettuando ogni necessaria verifica istruttoria o accertamento.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	7 di 15

Il RPCT, nella valutazione delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti da individuare preventivamente. Il RPCT e tali eventuali ulteriori soggetti sono individuati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione stessa entro 7 giorni dalla data di ricezione e svolge una prima attività di verifica e di analisi, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti essenziali previsti nella normativa per poter accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Il termine per la definizione dell'istruttoria e per fornire riscontro alla segnalazione è di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Spetta al RPCT compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività di verifica e di analisi e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso integrazioni, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Anche la persona coinvolta (persona alla quale la violazione è attribuita o comunque implicata nella violazione segnalata) può essere sentita (su sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti), ferma la tutela della sua identità.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione.

Non compete, infatti, al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno o all'esterno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

In particolare, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, potrà provvede, a seconda dei casi, a titolo esemplificativo:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- qualora l'esercizio dell'azione disciplinare non sia di competenza del dirigente responsabile della struttura, a trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- ad inoltrare la denuncia all'Autorità Giudiziaria, all'ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica per i profili di rispettiva competenza;
- ad inoltrare la segnalazione ai competenti Istituzioni, Organi od Organismi dell'Unione europea;

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	8 di 15

- ad informare il Direttore Generale anche ai fini di un'eventuale denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti.

In ogni caso la comunicazione/trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto a cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, per cui nel relativo processo di gestione si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto stesso.

Il RPCT deve tenere traccia dell'attività svolta e deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Nel caso in cui per la segnalazione sia stato utilizzato il canale informatico, il RPCT fornirà le predette informazioni attraverso lo stesso mezzo.

Il RPCT darà conto, con modalità tali da garantire la riservatezza del segnalante, del numero di denunce ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale, di cui all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, da pubblicare nel sito dell'Azienda.

Art. 9 – Canale di segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non si darà efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondati motivi per ritenere che la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge.

La segnalazione esterna è effettuata all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 24/2023.

Art. 10 – Divulgazioni pubbliche e denunce all'Autorità giudiziaria o contabile

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 si applicano, altresì, alle persone che effettuano:

- divulgazioni pubbliche;
- denunce all'Autorità giudiziaria o contabile.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica – ossia che rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone – beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alla quale non è stato dato riscontro nei termini e con le misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	9 di 15

o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione verrà trattata alla stregua di una segnalazione anonima e al divulgatore, in caso di disvelamento successivo della sua identità, saranno comunque garantite le tutele previste se comunica ritorsioni.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie a cui è sporta la denuncia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Art. 11 – Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati trasmessi vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come indicato anche nella specifica informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'area dedicata del sito internet aziendale www.aulss1.veneto.it in Amministrazione trasparente (Altri contenuti → Prevenzione della corruzione).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il RPCT e le altre persone eventualmente autorizzate a trattare i dati relativi alle segnalazioni sono gli unici soggetti legittimati a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente, ove ciò sia necessario, a conoscerne l'identità (per esempio: necessità di fornire i dati identificativi all'Autorità giudiziaria o contabile; necessità di verificare se il segnalante sia effettivamente un dipendente; ecc.).

Nel caso di utilizzo del canale informatico, per accedere all'identità del segnalante, il RPCT deve inoltrare specifica e motivata richiesta al custode delle identità. Il custode delle identità è il soggetto individuato dall'amministrazione che, su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. Il custode non conosce l'identità del segnalante. Il custode dell'identità può coincidere con il RPCT. Tuttavia, anche in questo caso, il RPCT, per poter conoscere l'identità del segnalante, dovrà seguire la specifica procedura informatica.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo dello stesso, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, quali ad esempio la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	10 di 15

condotte, e, se del caso, gli estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

La vigente normativa prevede anche specifiche tutele in caso di procedimento penale, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e procedimento disciplinare, in relazione all'identità del segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p., che prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; successivamente l'identità del segnalante potrà essere rivelata al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 del D.Lgs. n. 174/2016).
- nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Alla persona segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, e ne è acquisito il previo espresso consenso, nell'ipotesi prevista per il procedimento disciplinare, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ove necessario, al fine di raccogliergli il consenso, il RPCT provvederà a interpellare il segnalante attraverso lo stesso mezzo con cui è stata fatta la segnalazione.

Con le medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, è tutelata anche, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, l'identità dei seguenti soggetti:

- persone coinvolte: persone alle quali la violazione è attribuita o comunque implicate nella violazione segnalata,
- persone menzionate nella segnalazione,
- facilitatori: persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7.8.1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679 non possono essere esercitati da parte della persona segnalata, della persona coinvolta e della persona menzionata con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	11 di 15

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare per tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 12 – Divieto di ritorsione

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e gli enti di appartenenza della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone, possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Ad ANAC è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva sua competenza in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	12 di 15

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell'Azienda, il RPCT offre il necessario supporto al segnalante informandolo che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Le misure di protezione previste si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo normativamente previsto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 nei confronti delle persone di cui all'articolo 2 del presente Regolamento si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di ANAC. Qualora ANAC abbia già ricevuto la comunicazione di misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato in sede di procedimento sanzionatorio.

Le persone di cui all'articolo 2 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. 20.5.1970, n. 300, o dell'art. 2 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

L'Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	13 di 15

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di appartenenza della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

ANAC, quando accerta che sono state commesse ritorsioni, applica al responsabile la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.

Art. 13 - Misure di sostegno

E istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'Autorità giudiziaria ovvero l'Autorità amministrativa a cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Art. 14 – Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto: limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 2 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	14 di 15

segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 2 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 15 – Responsabilità del segnalante

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona segnalante o denunciante non sono garantite le tutele riconosciute dal D.Lgs. n. 24/2023 e alla stessa è irrogata una sanzione disciplinare.

Salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Art. 16 – Controlli e verifiche

CONTENUTO DEI CONTROLLI	SISTEMA DI SCELTA DEL CAMPIONE	MODALITA'	PERIODICITA'	SOGGETTO CHE EFFETTUA IL CONTROLLO
Verifica della segnalazione	Per tutte le segnalazioni	Attività di verifica e di analisi in conformità con la normativa	Per ogni segnalazione che viene presentata	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o sostituto nel caso di conflitto di interessi
Verifica della fondatezza della segnalazione	Per tutte le segnalazioni	Effettuazione dell'istruttoria (verifica delle evidenze e delle testimonianze)	Per ogni segnalazione che viene presentata	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o sostituto nel caso di conflitto di interessi

Art. 17 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia, nonché alle determinazioni, delibere e linee guida di ANAC.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 42
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 1 Rev. 0 del 24.08.2023
	<i>Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)</i>	15 di 15

Art. 18 - Approvazione, prima applicazione e disposizioni finali

DOCUMENTO	EMESSO	APPROVATO	DISTRIBUITO A	AGGIORNATO/ ARCHIVIATO DA	TEMPO CONSERV. DI
Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (Whistleblowing)	Si veda frontespizio	Si veda frontespizio	Si veda frontespizio	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	5 anni

Il presente Regolamento, approvato con delibera del Direttore Generale, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo online aziendale. Il Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito Web aziendale.

Art. 19 - Allegati

Allegati – Schede di segnalazione di condotte illecite nel caso di invio cartaceo.